

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER ORGANIZZAZIONE DI MASTER UNIVERSITARIO**

Tra

Fondazione Università Ca' Foscari, con sede legale in Dorsoduro 3246 e sede amministrativa in Dorsoduro 3859/A, 30123 Venezia, C.F. e P.IVA 03387580271, rappresentata dall'Ing. Tommaso Santini in qualità di Consigliere Delegato

(di seguito denominata “**Fondazione**”)

E

Unioncamere del Veneto, con sede legale e sede amministrativa in Via delle Industrie 19/D, 30175 Venezia Marghera, C.F. 80009100274 e P.IVA 02406800272 rappresentata dal Presidente Mario Pozza

(di seguito denominata “**UNIONCAMERE VENETO**”)

di seguito anche cumulativamente come le “Parti” o singolarmente come la “Parte”.

premesso che

- con decreto del Rettore n.456 prot. 12996 del 17.06.2011 l'Università Ca' Foscari ha istituito la “Ca' Foscari Challenge School (CFCS)”, Scuola di Ateneo deputata alla proposizione dell'offerta formativa nel settore del Life Long Learning ed in particolare dei corsi di Master Universitario;
- per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali, CFCS si avvale delle strutture dell'Amministrazione dell'Ateneo per tutte le funzioni di rilievo pubblicistico connesse al valore ufficiale dei titoli rilasciati, nonché della funzione strumentale di Fondazione per la gestione organizzativa, amministrativa, contrattuale e finanziaria;
- Fondazione è ente strumentale dell'Università Ca' Foscari, avente lo scopo di promuovere il coinvolgimento di soggetti, pubblici o privati, locali, nazionali, comunitari, esteri o internazionali nel perseguimento degli scopi istituzionali dell'Università e di promuovere il miglioramento delle condizioni in cui sono svolte le attività didattiche e di ricerca dell'Università;

- ai sensi dello Statuto e del piano annuale e triennale delle attività approvati dall'Università Ca' Foscari, Fondazione svolge attività di progettazione, realizzazione e gestione di programmi di formazione, di consulenza, di ricerca nonché attività collegate destinate a imprese e a enti della pubblica amministrazione e ad ogni altro soggetto interessato;
- l'attività prestata da Fondazione per l'erogazione dell'offerta formativa di cui sopra è regolamentata da apposita Convenzione con l'Università Ca' Foscari, come previsto dal Regolamento emanato con D.R. n. 456 del 17/06/2011, modificato con D.R. n. 874 del 12/10/2011, con D.R. n. 403 del 19/07/2012, con D.R. n.96 dell'8/02/2013 e con D.R. n. 33 del 14/01/2015;
- Fondazione organizza e gestisce corsi di Master Universitario per l'a.a. 2020/2021 – pubblicati sul sito web: www.cafoscarichallengeschool.it – tra i quali anche il Master Commercio, Fiscalità ed Arbitrato Internazionale – IBATAX a.a. 2020/2021 e attività formativa continua;
- UNIONCAMERE VENETO è intenzionata e disponibile ad offrire la propria collaborazione nella realizzazione del Master universitario Commercio, Fiscalità ed Arbitrato Internazionale – IBATAX gestito da Fondazione, in quanto relativo a settori di proprio interesse, nei termini ed alle condizioni di seguito specificati.

tutto ciò premesso,

le Parti convengono quanto segue:

1. Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo (l'“Accordo”).

2. Oggetto dell' Accordo

Con il presente Accordo UNIONCAMERE VENETO si impegna a collaborare con Fondazione nella realizzazione del Master Universitario dal titolo Commercio, Fiscalità ed Arbitrato Internazionale – IBATAX per l'a.a. 2020/2021 le cui specifiche sono descritte alla pagina web www.cafoscarichallengeschool.it (di seguito il “Master”), secondo quanto previsto nelle seguenti disposizioni dell'Accordo.

3. Obblighi di UNIONCAMERE VENETO

UNIONCAMERE VENETO si impegna a:

- dare massima diffusione al Master attraverso i propri principali canali comunicativi, fermo restando che i messaggi promozionali, i canali comunicativi ed il materiale informativo dovranno essere previamente concordati con Fondazione;
- ospitare, nei limiti della propria ragionevole disponibilità, uno o più stage curricolari da parte degli studenti non occupati, previa valutazione dei profili degli stessi, o eventualmente segnalare altri enti o aziende interessati ad ospitare stage curricolari;
- consentire, nei limiti della propria ragionevole disponibilità, la partecipazione, a titolo gratuito, di propri dirigenti, dipendenti e/o collaboratori qualificati in qualità di relatori per docenze o testimonianze nell'ambito delle lezioni o dei convegni del Master;
- concedere il proprio patrocinio al Master consentendo a Fondazione l'uso del marchio di UNIONCAMERE VENETO nel materiale promozionale e didattico del Master, in formato sia cartaceo che elettronico, nonché nelle pagine web dedicate al Master all'interno del sito www.cafoscarichallengeschool.it, nelle forme e modalità che saranno previamente concordate tra le Parti.

4. Obblighi di Fondazione

Fondazione si impegna nei confronti di UNIONCAMERE VENETO a:

- dare evidenza della collaborazione con UNIONCAMERE VENETO come partner nelle pagine web dedicate al Master all'interno del sito www.cafoscarichallengeschool.it e nel flyer cartaceo utilizzando la denominazione ed il marchio di UNIONCAMERE VENETO, di cui Fondazione ha facoltà di fare uso ai sensi e nei limiti di cui all'art. 3 che precede;
- coinvolgere i dirigenti, dipendenti e/o collaboratori qualificati individuati da UNIONCAMERE VENETO in qualità di relatori in attività di docenza/testimonianza nell'ambito del Master e/o di eventi correlati;
- promuovere in collaborazione con UNIONCAMERE VENETO nuovi progetti seminariali sulle tematiche del Master.

5. Materiale informativo e didattico

Il contenuto ed il layout grafico del materiale informativo relativo al Master (il "Materiale Informativo"), in formato sia cartaceo che elettronico sarà elaborato da Fondazione e pubblicato previo accordo tra le Parti.

Si conviene sin d'ora che nel Materiale Informativo dovranno figurare le denominazioni ed i marchi sia di Fondazione che di UNIONCAMERE VENETO. Resta inteso che il Materiale Informativo è e rimane di proprietà esclusiva di Fondazione, fermo il diritto di UNIONCAMERE VENETO di farne uso esclusivamente ai fini della promozione del Master o comunque nei limiti e per le finalità previste dall'Accordo. Per ogni diverso uso, UNIONCAMERE VENETO dovrà ottenere la previa autorizzazione scritta di Fondazione/CFCS.

La predisposizione del materiale didattico fornito agli studenti del Master sarà di esclusiva spettanza di Fondazione, ferma la facoltà per i soggetti indicati da UNIONCAMERE VENETO quali relatori di proporre materiale didattico aggiuntivo, soggetto alla previa approvazione di Fondazione, che ne avrà in ogni caso il diritto di sfruttamento esclusivo.

6. Durata

Il presente Accordo rimane in vigore fino al 31/12/2021. È espressamente esclusa la tacita rinnovazione.

7. Referenti

Fondazione Università Ca' Foscari designa quale referente ai fini del presente Accordo la Dott.ssa Roberta Lesini.

UNIONCAMERE VENETO designa quale referente ai fini del presente Accordo il Dott. Filippo Mazzariol.

8. Riservatezza

Ciascuna Parte si impegna a non rivelare, pubblicare o altrimenti divulgare il contenuto del presente Accordo ed ogni informazione riservata, protetta e/o non generalmente disponibile al pubblico, rivelata da una Parte all'altra nell'esecuzione dell'Accordo (le "Informazioni Riservate"), a terzi di qualsiasi natura, ivi inclusi eventuali collaboratori, dipendenti o responsabili, fatta eccezione per quegli eventuali collaboratori, dipendenti o responsabili che: (i) necessitino di averne accesso ai fini dell'esecuzione

degli obblighi previsti dall'Accordo; (ii) siano stati informati della natura confidenziale delle Informazioni Riservate; e (iii) siano stati vincolati ai medesimi obblighi di riservatezza assunti con il presente articolo e, conseguentemente, abbiano accettato di agire nel rispetto di tali obblighi, ferma restando l'esclusiva responsabilità della Parte ricevente nei confronti della Parte che rivela le Informazioni Riservate per la violazione dei predetti obblighi di riservatezza da parte di tali collaboratori, dipendenti o responsabili.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo non si applicano alle informazioni: (i) che siano divenute o diverranno lecitamente di pubblico dominio; (ii) che siano state legittimamente rivelate da terzi che non abbiano violato obblighi analoghi a quelli previsti nel presente articolo; (iii) che siano divenute pubbliche o divulgabili per effetto di espresso consenso scritto della Parte divulgante; o (iv) la cui divulgazione sia richiesta dalla legge o per ordine del giudice o di altra pubblica autorità. L'onere della prova che le Informazioni Riservate siano state rivelate in conformità alle eccezioni previste dal presente paragrafo è a carico della Parte ricevente.

Gli obblighi riservatezza di cui al presente articolo rimarranno in vigore per un periodo di 5 (cinque) anni dopo la scadenza o cessazione del presente Accordo, per qualsiasi causa.

9. Responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 e Codice Etico

UNIONCAMERE VENETO dichiara di essere al corrente dell'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 da parte di Fondazione nella sua ultima versione approvata, e del Codice Etico, che ne costituisce parte integrante, disponibili sul sito internet <https://www.unive.it/pag/15994/>, e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute, a segnalare tempestivamente eventuali violazioni, anche presunte, dei suddetti documenti, utilizzando la casella di e-mail appositamente attivata (anticorruzione.fondazione.cafoscari@unive.it), ed altresì a verificare, nel corso del rapporto contrattuale, eventuali ulteriori aggiornamenti del Codice Etico e di rispettarne i principi ivi contenuti.

UNIONCAMERE VENETO dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale dell'organizzazione aziendale di Fondazione e della volontà di quest'ultima di sottoscrivere il presente Accordo.

L'inosservanza da parte di UNIONCAMERE VENETO di una qualsiasi delle previsioni del Codice Etico legittima Fondazione ad intimare per iscritto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., a UNIONCAMERE VENETO di adempiere, adeguandosi al contenuto di dette previsioni.

Decorsi 15 giorni dal ricevimento dell'intimazione, senza alcun adempimento, l'Accordo si intenderà risolto.

10. Proprietà intellettuale

Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, nessuna disposizione del presente Accordo potrà essere interpretata come una modificazione nella titolarità o proprietà di un qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di ciascuna Parte. Le Parti resteranno titolari dei rispettivi diritti di proprietà intellettuale e nessuna Parte potrà fare legittimo uso dei diritti di proprietà intellettuale dell'altra Parte senza il previo consenso scritto della Parte concedente, fatta eccezione per quanto diversamente previsto dal presente Accordo.

11. Trattamento dei dati personali.

Le Parti si impegnano ad osservare e rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 679/2016 e al D.lgs 196/03 come modificato dal D.Lgs 101/2018.

Le Parti collaboreranno e si supporteranno reciprocamente nelle questioni che implicano la protezione dei dati personali e che abbiano effetto su entrambe le Parti, ad esempio in caso di trasferimento di dati personali da una Parte all'altra e dei conseguenti obblighi di trasparenza nei confronti dei terzi.

Le Parti sono titolari, ciascuna per quanto di propria competenza, dei dati personali ed identificativi relativi all'altra Parte e ai dipendenti / collaboratori coinvolti, per le finalità di cui al presente Accordo.

12. Risoluzione delle controversie

Tutte le controversie nascenti dal presente Accordo verranno deferite al servizio di mediazione della Camera Arbitrale di Venezia, presso la Camera di Commercio di Venezia, organismo abilitato a gestire procedure di mediazione. Qualora risulti impossibile esperire il tentativo di mediazione o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, le controversie verranno definite mediante arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Venezia, secondo il suo Regolamento, alla quale è demandata la nomina dell'Arbitro unico.

13. Disposizioni finali

Ogni comunicazione tra le Parti ai sensi del presente Accordo dovrà essere inviata per iscritto a mezzo raccomandata a/r agli indirizzi indicati in epigrafe, anticipata via e-mail o fax, ovvero a mezzo PEC, agli indirizzi e numeri che le Parti avranno cura di comunicarsi tempestivamente.

Il presente Accordo sostituisce ogni precedente intesa, accordo o convenzione tra le Parti in materia.

Ogni modifica al presente Accordo dovrà rivestire forma scritta ed essere sottoscritta dai rappresentanti, debitamente autorizzati, di entrambi le Parti.

L'eventuale nullità e/o invalidità di una o più clausole del presente Accordo non comporterà la nullità e/o invalidità dell'intero Accordo, qualora essa possa comunque trovare esecuzione in assenza delle clausole nulle e/o invalide.

Il fatto che una Parte ometta di richiedere in qualsiasi momento l'esecuzione di una disposizione del presente Accordo non potrà essere interpretato come rinuncia a tale disposizione, né potrà avere alcun effetto in relazione alla validità totale o parziale del presente Accordo o al diritto delle Parti di chiedere l'esecuzione di una qualsiasi disposizione contrattuale. Nessuna rinuncia a far valere una violazione del presente Accordo comporterà la rinuncia a far valere ogni eventuale successiva violazione.

Le Parti si danno atto e riconoscono che ciascuna clausola del presente Accordo è stata oggetto di specifica negoziazione ed approvazione, non facendosi pertanto applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Venezia, li _____

Fondazione Università Ca' Foscari

Il Consigliere Delegato

Ing. Tommaso Santini

Venezia, li 26 novembre 2020

UNIONCAMERE VENETO

Il Legale Rappresentante

Presidente Mario Pozza
